Comune di Firenze

Verifica e validazione del progetto esecutivo della seconda e terza Linea primo lotto del Sistema Tranviario Fiorentino e attivita' di supporto al Responsabile Unico del Procedimento della Convenzione di Concessione del Sistema Tranvia nel Comune di Firenze.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Direzione Nuove Infrastrutture

Servizio Ufficio Tramvia

INDICE

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO 3
Art. 2 – CARATTERISTICHE ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 4
Art. 3 – TEMPI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI ART. 2 LETT. A) e B) 12
Art. 4 – IMPORTO STIMATO 13
Art 5 – CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA 13
5.1. Offerta tecnica 13
5.2. Offerta economica 14
Art. 6 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 14
Art. 7 – GARANZIE 15
Art. 8 – CAUZIONE DEFINITIVA 16
Art. 9 – STIPULA E DURATA DEL CONTRATTO 17
Art. 10 – VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE 17
Art. 11 – CORRISPETTIVO, TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO 17
Art 12 - PENALI 19
Art 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 19
Art. 14 –CESSIONE DEL CONTRATTO 20
Art. 15 – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE VERSO I PROPRI DIPENDENTI 20
ART. 16 – RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE E TUTELA CONTO AZIONI DI TERZI. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 21
Art. 17 – RECESSO 21
Art. 18 – REVISIONE PREZZI 22
Art. 19 – FORO COMPETENTE 22
Art. 20 – ONERI TRIBUTARI E SPESE CONTRATTUALI 22
Art. 21 - NORME DI RINVIO 22

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Relativamente alla procedura di Project Financing per la progettazione, realizzazione e gestione Sistema Integrato di Tramvia, affidato dal Comune di Firenze alla Società Tram di Firenze Spa, di cui alla convenzione di concessione Rep 60.625 del 20/6/2005, all'Atto aggiuntivo Rep 61.360 del 6/3/2007 e al Secondo Atto aggiuntivo Rep. 62.256 del 14/10/2008, il presente appalto ha per oggetto:

A) l'affidamento del servizio di verifica e validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. 163/2006 e degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 554/1999;

B) l'affidamento delle seguenti attività di supporto al responsabile unico del procedimento:

   a. lettere r), t), v), y), w), z), comma 1, art. 8 del D.P.R. 554/99,
      - supporto ed assistenza per svolgere la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali;
      - supporto ed assistenza per accertare la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;
      - supporto ed assistenza per assicurare che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d'opera;
      - supporto ed assistenza per proporre la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;
      - supporto ed assistenza per irrogare le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
      - supporto ed assistenza per proporre la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione.
   b. supporto ed assistenza alla negoziazione per la verifica dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario (P.E.F.);
   c. monitoraggio dei tempi di esecuzione;
   d. Verifica amministrativa, tecnica e contabile degli stati di avanzamento lavori (SAL) fino alla stesura dei certificati di pagamento per la liquidazione dei SAL.

L'importo dei lavori oggetto del servizio è pari ad € 297.468.584,54 suddiviso nelle seguenti classi e categorie di cui alla legge tariffaria 143/49:

Categoria	Importo Lavori
Ic	€ 4.077.588,68
Ig	€ 71.961.351,75
IIIc	€ 32.516.831,87
IVb	€ 26.655.345,31
V	€ 67.651.460,34
VIb	€ 94.606.006,59
	€ 297.468.584,54

Si precisa che tale importo lavori è relativo alla stima dell'intervento nella fase del progetto definitivo revisionato approvato con DGC 862/2007; con la determinazione analitica del quadro economico in sede di stesura del progetto esecutivo, o per effetto di eventuali varianti, l'importo dei lavori e la ripartizione in classi e categorie potrà subire variazioni in più o in meno, in tal caso il corrispettivo per le attività oggetto del presente contratto sarà ricalcolato in proporzione al prezzo offerto per l'importo attualmente previsto.

Art. 2 – CARATTERISTICHE ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni oggetto del presente appalto sono quelle indicate alle lettere A) e B) dell'art. 1.

Prestazioni di cui alla lettera A)

La verifica e validazione del progetto esecutivo sono finalizzate ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nel progetto definitivo approvato e negli atti di indirizzo successivamente adottati dal concedente.

L'attività di verifica e validazione dovrà accertare gli aspetti elencati all'art. 47 del D.P.R. 554/99, sulla base dei criteri generali di verifica di seguito indicati accertando in particolare:

a) la completezza della progettazione;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;

c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) la manutenibilità delle opere.

Le verifiche saranno condotte sulla documentazione progettuale con riferimento a:

1. CRITERI GENERALI DI VERIFICA;
2. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE
3. ESTENSIONE DEL CONTROLLO E MOMENTI DELLA VERIFICA.

1) ASPETTI DEL CONTROLLO

a) affidabilità;

b) completezza ed adeguatezza;

c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;

d) compatibilità;

intendendosi per:

a) affidabilità:

1. verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;

2. verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;

b) completezza ed adeguatezza:

1. verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;

2. verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;

3. verifica dell'esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;

4. verifica dell'esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;

5. verifica dell'esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;

6. verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel contratto di Concessione;

c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità:

1. verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;

2. verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;

3. verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

d) compatibilità:

1. la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;

2. la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:

a. inserimento ambientale;

b. impatto ambientale;

c. funzionalità e fruibilità;

d. stabilità delle strutture;

e. topografia e fotogrammetria;

f. sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;

g. igiene, salute e benessere delle persone;

h. superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;

i. sicurezza antincendio;

j. inquinamento;

k. durabilità e manutenibilità;

l. coerenza dei tempi e dei costi;

m. sicurezza ed organizzazione del cantiere

2) VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

La verifica da parte del soggetto preposto al controllo è effettuata sui documenti progettuali previsti dal Capo II del D.P.R. 554/1999 per ciascun livello della progettazione.

Con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati si dovrà:

a) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;

b) per le relazioni di calcolo:

1. verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;

2. verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili;

3. verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;

4. verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;

5. verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;

c) per le relazioni specialistiche verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:

1. le specifiche esplicitate dal committente;

2. le norme cogenti;

3. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;

4. le regole di progettazione;

d) per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di

identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;

e) per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

f) per la documentazione di stima economica, verificare che:

1. i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;

2. i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzari della stazione appaltante aggiornati ai sensi dell'articolo 133, comma 8, del codice o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;

3. siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari;

4. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;

5. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;

6. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;

7. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;

8. i totali calcolati siano corretti;

9. il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'aggiudicatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie con divieto di subappalto ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice;

10. le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili ad opere similari di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente;

11. i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario;

g) per il piano di sicurezza e coordinamento verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera;

h) per il quadro economico verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo 17 del D.P.R. 554/99;

i) accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per lo specifico livello di progettazione.

3) ESTENSIONE DEL CONTROLLO E MOMENTI DELLA VERIFICA

Le verifiche della progettazione esecutiva devono essere effettuate contestualmente allo sviluppo della stessa; il responsabile del procedimento pianifica l'attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione ed autorizzazione.

In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi già oggetto di verifica, di cui si ha evidenza oggettiva, possono essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo "a campione" o "a comparazione".

Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l'attività di controllo successiva può essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già esaminata.

Lo svolgimento dell'attività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto alla verifica.

A conclusione delle attività di verifica e validazione viene redatto un rapporto finale sottoscritto dall'aggiudicatario. Il rapporto attesta l'esito finale delle verifiche.

Prestazioni di cui alla lettera B)

Le attività di supporto al responsabile unico del procedimento consistono:

a. nello svolgimento di quanto previsto alle lettere r), t), v), y), w), z), comma 1, art. 8 del D.P.R. 554/99:
   - supporto ed assistenza per svolgere la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali;
   - supporto ed assistenza per accertare la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;
   - supporto ed assistenza per assicurare che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d'opera;
   - supporto ed assistenza per proporre la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;
   - supporto ed assistenza per irrogare le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
   - supporto ed assistenza per proporre la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione
b. supporto ed assistenza alla negoziazione per la verifica dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario (P.E.F.);
c. monitoraggio dei tempi di esecuzione;

d. Verifica amministrativa, tecnica e contabile degli stati di avanzamento lavori (SAL) fino alla stesura dei certificati di pagamento per la liquidazione dei SAL.

Lo svolgimento dell'attività di supporto al responsabile del procedimento deve essere documentato attraverso la redazione di rapporti sottoscritti dall'aggiudicatario, così come specificato al successivo art.3.

Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere A) e B) l'aggiudicatario dovrà dedicare un Gruppo di Lavoro, costituito dalle professionalità indicate nel Bando di Gara.

Le singole professionalità costituenti il gruppo di lavoro non devono aver partecipato alla redazione del progetto oggetto del presente affidamento.

Art. 3 – TEMPI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI ART. 2 LETT. A) e B)

Per l'esecuzione della verifica e della validazione del progetto esecutivo, di cui all'art. 2, lett. A), il tempo massimo complessivo per completare la prestazione è pari a 45 giorni naturali consecutivi a partire dalla data di consegna all'aggiudicatario della documentazione progettuale completa. Resta inteso che l'attività di verifica, qualora possibile, dovrà iniziare già durante la fase di redazione del progetto esecutivo da parte del Concessionario; nei 45 giorni di cui sopra, massimo 30 giorni naturali e consecutivi sono destinati all'esame della documentazione dopo che l'intero progetto è stato consegnato all'aggiudicatario e massimo 15 giorni naturali e consecutivi all'esame degli adeguamenti apportati dal Concessionario a seguito delle richieste di adeguamento conseguenti agli ultimi aggiornamenti richiesti dall'aggiudicatario. Nel suddetto termine massimo complessivo, non viene conteggiato il tempo necessario al Concessionario per la redazione degli adeguamenti richiesti.

Entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla consegna del progetto esecutivo completo, l'aggiudicatario dovrà pronunciarsi in relazione alla completezza documentale del corpo progettuale.

Lo svolgimento dell'attività di supporto al RUP, di cui all'art. 2, lett. B), deve essere documentato attraverso la redazione di rapporti sottoscritti dall'aggiudicatario, che devono essere consegnati alle scadenze previste nel Contratto di Concessione per l'emissione dei SAL (mensile), nonché alle scadenze che il responsabile del procedimento indicherà, per iscritto, nelle richieste di supporto stesso.

Art. 4 – IMPORTO STIMATO

L'ammontare complessivo del servizio è stimato in € 550.000,00, esclusa IVA e compreso il contributo soggettivo cassa professionale, così suddiviso:

1. Verifica e validazione del progetto esecutivo € 330.000,00, IVA esclusa;
2. Attività di supporto al RUP € 220.000,00, IVA esclusa;

Per l'espletamento del servizio non sussistono i costi relativi alla sicurezza.

Art 5 – CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

5.1. Offerta tecnica

Il Concorrente dovrà presentare una Relazione tecnica illustrativa della metodologia, dell'organizzazione, degli strumenti e delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto del servizio (verifica e validazione della progettazione esecutiva, attività di supporto al R.U.P.) che riporti:

a) descrizione della metodologia, delle modalità e degli strumenti con cui il concorrente intende effettuare le attività oggetto della prestazione così come individuate all'art. 2, lettere A) e B);
b) relativamente alla prestazione di cui all'art. 2, lett. A) e B), descrizione della metodologia delle modalità e degli strumenti con cui il concorrente intende effettuare eventuali altri controlli in aggiunta a quelli di cui alla lettera precedente;
c) relativamente alle prestazioni di cui all'art. 2, lett. A) e B), descrizione dell'organizzazione adottata, del ruolo del coordinatore del gruppo e delle competenze del gruppo di lavoro desunte da servizi, per ognuna delle attività

(verifica e validazione della progettazione esecutiva, attività di supporto al Rup), relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico.

La relazione non dovrà essere superiore a 40 cartelle di formato UNI-A4 (ciascuna di una sola facciata, dimensione minima del carattere 10 punti ed interlinea singola) allegati grafici compresi. Eventuali cartelle oltre la quarantesima non saranno prese in considerazione nell'ambito della valutazione. Non sono ammessi e non saranno valutati gli allegati alle 40 cartelle costituenti la relazione di cui sopra.

5.2. Offerta economica

L'Offerta Economica deve indicare:

- il prezzo offerto per i singoli importi indicati ai punti 1), e 2) del precedente art. 5 e il prezzo complessivo offerto.

L'Offerta Economica non deve essere superiore all'importo base stimato dell'appalto fissato in euro 550.000,00, IVA esclusa;

Il prezzo complessivo offerto dovrà essere espresso in cifre e in lettere. In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere sarà considerata valida, ai fini dell'aggiudicazione, quella indicata in lettere.

Art. 6 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi dell'art. 83 del Dlgs 163/2006, il presente appalto è aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da determinarsi mediante l'applicazione dei criteri di valutazione ed attribuzione dei punteggi di seguito indicati.

Valutazione Offerta tecnica

a) Relativamente alla lettera a) dell'art. 5.1. verranno valutate:
   - l'adeguatezza delle metodologie, max 10 punti;
   - la chiarezza nell'esposizione, max 10 punti;
   - la puntualità, la precisione e le modalità dei controlli oggetto della prestazione, max 20 punti;

   Totale max 40 punti

b) Relativamente alla lettera b) dell'art. 5.1 verrà valutato:
   - il numero;

- l'adeguatezza delle metodologie;
- il grado di efficacia;

Totale max 15 punti

c) Relativamente alla lettera c) dell'art. 5.1. verranno valutate:

- l'adeguatezza dell'organizzazione, max 5 punti;
- le competenze delle risorse del gruppo di lavoro, max 10 punti;
- l'adeguatezza dei metodi di coordinamento, max 5 punti;

Totale max 20 punti

Valutazione Offerta economica

Prezzo complessivo offerto **25 punti**

Per l'applicazione del punteggio relativo al prezzo verrà applicata la seguente formula:

$$Pp(i)= 25*P(medio)/P(i)$$

dove:

Pp(i) = punteggio attribuito all'i-esima offerta

P(i) = prezzo complessivo dell'i-esima offerta

P(medio) = prezzo complessivo medio delle offerte

Per offerte economiche inferiori al prezzo medio delle offerte il coefficiente Pp(i) sarà assunto uguale a 25.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo.

Nel caso in cui due o più società partecipanti alla gara ottengano lo stesso punteggio complessivo, l'aggiudicazione è disposta a favore dell'offerta che ha ottenuto il maggior punteggio in relazione agli elementi tecnici

Art. 7 – GARANZIE

Ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. 163/2006, l'aggiudicatario, in relazione all'attività di verifica, deve essere munito, dalla data di stipula del contratto, di una polizza di responsabilità civile e professionale per i rischi derivanti dall'attività di propria competenza. La polizza deve avere durata fino alla data di approvazione del collaudo provvisorio dei lavori oggetto della concessione e dovrà avere un massimale pari ad € 15.000.000,00.

In relazione alle attività di supporto al RUP, l'aggiudicatario, dalla data di stipula del contratto, deve essere munito di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali, ai sensi degli articoli 10 del Dlgs 163/2006. La polizza deve avere durata fino alla data di approvazione del collaudo provvisorio dei lavori oggetto della concessione e deve avere un massimale pari ad € 2.500.000,00.

Nel caso in cui l'affidatario dell'incarico di verifica e supporto sia coperto da una polizza Professionale generale per l'intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui ai paragrafi precedenti per lo specifico intervento.

E' richiesta a tutti i partecipanti, a corredo dell'offerta, garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base di gara da costituirsi con le modalità indicate all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006.
La garanzia è costituita secondo le forme, la decorrenza e la durata previste dal bando e dal disciplinare di gara.

Art. 8 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'affidatario del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale., eventualmente aumentata secondo quanto previsto dal ART 113.
La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata, secondo le modalità dell'art. 113, comma 3, del D.lgs. 163/2006, a misura dell'avanzamento della regolare esecuzione (o collaudo positivo) della prestazione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito, secondo la seguente articolazione:

1. 25% alla positiva verifica, ai sensi del successivo art. 10, del rapporto relativo alla verifica del progetto definitivo;
2. 25% alla positiva verifica, ai sensi del successivo art. 10, del rapporto relativo alla verifica e validazione del progetto esecutivo;
3. 25% alla positiva verifica, ai sensi del successivo art. 10, dell'attività di supporto al RUP sino all'effettuazione dei lavori.

L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di regolare verifica di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

Art. 9 – STIPULA E DURATA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avverrà mediante forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 11, comma 13, del Dlgs 163/2006. Il concorrente resta impegnato alla stipula fin dal momento della presentazione dell'offerta, mentre l'Amministrazione resta impegnata dal momento dell'approvazione dell'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 56, comma 3, della L.R. 38/2007.

Il contratto ha decorrenza dalla data di stipula e termina con l'approvazione da parte dell'Amministrazione del collaudo definitivo dei lavori oggetto della concessione.

Art. 10 – VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE

La verifica di regolare esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, per le attività di cui all'art. 2 lett. A), sarà effettuata dall'amministrazione entro 20 giorni dalla presentazione dei rapporti finali di cui al punto 3 del medesimo articolo, per le attività di cui all'art. 2 lett. B) sarà effettuata entro 20 giorni dall'emissione degli stati di avanzamento lavori, come indicato al successivo art. 11.

La verifica deve attestare che le attività di cui all'art. 2 lettere A) e B) siano svolte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'Offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario.

Dell'esito della verifica è data immediata comunicazione all'aggiudicatario mediante raccomandata, da anticiparsi via fax.

Qualora a seguito della verifica risulti una difformità della prestazione, l'aggiudicatario è tenuto a conformarsi entro il termine di 20 giorni.

In caso di inadempimento, l'Amministrazione può risolvere il contratto fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 11 – CORRISPETTIVO, TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Relativamente all'attività di verifica e validazione del progetto esecutivo, di cui all'art. 2 lett. A), il pagamento del corrispettivo, determinato dal prezzo offerto per la suddetta attività dall'aggiudicatario, avverrà dopo l'effettuazione da parte della Comune di Firenze dell'attività di verifica di regolare esecuzione ai sensi del precedente art. 10.

Relativamente all'attività di supporto al RUP, di cui all'art. 2 lett. B), il pagamento del corrispettivo, determinato dal prezzo offerto per la suddetta attività dall'aggiudicatario,

avverrà dopo l'effettuazione da parte del Comune di Firenze dell'attività di verifica di regolare esecuzione ai sensi del precedente art. 10, secondo le seguenti modalità e tempistiche:

- l'80% secondo l'avanzamento dei lavori della concessione in quattro tranches uguali che matureranno rispettivamente all'avvenuta certificazione di un avanzamento lavori pari al 25%, 50%, 75% e 100% dell'importo totale dei lavori oggetto della concessione;
- il 10% all'approvazione del collaudo provvisorio dei lavori oggetto della concessione;
- il 10% all'approvazione del collaudo definitivo dei lavori oggetto della concessione.

I pagamenti sono disposti a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore. Le fatture potranno essere emesse solo dopo ricevimento da parte dell'aggiudicatario della comunicazione dell'esito positivo della verifica di regolare esecuzione di cui al precedente art. 10 e i pagamenti saranno effettuati, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 38/2007, solo dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell'impresa.

In caso di inadempienza contestata all'impresa con raccomandata AR, l'Amministrazione può sospendere i pagamenti fino a che la stessa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, delle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad euro 10.000,00, procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad € 10.000,00, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Le fatture dovranno essere intestate e pervenire a: Comune di Firenze Direzione Nuove Infrastrutture-Servizio Ufficio Tramvia– Via Giotto 4 – 50129 Firenze – c.f. 01307110484.

L'aggiudicatario dovrà indicare il proprio codice IBAN.

Le fatture verranno pagate, subordinatamente al trasferimento dei finanziamenti dal Concessionario, entro 60 giorni dalla data di ricevimento al protocollo della Comune di Firenze delle fatture stesse.

Art 12 - PENALI

La stazione appaltante procederà, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno, all'applicazione delle seguenti penali, qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili all'aggiudicatario.

L'aggiudicatario nel caso in cui:

a) non consegni, entro il termine indicato al precedente art. 3, il rapporto attestante l'esito finale della verifica e della validazione del progetto esecutivo, sarà soggetto alla penale pari all'1‰ del relativo prezzo offerto per ogni giorno di ritardo;

b) effettui in ritardo, rispetto alle scadenze indicate dal RUP come specificato al precedente art. 3, la consegna dei rapporti relativi alle attività di supporto al R.U.P., sarà soggetto alla penale pari all'1‰ del relativo prezzo offerto per ogni giorno di ritardo;

Il dirigente responsabile del contratto provvederà a contestare l'inadempimento all'aggiudicatario e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi all'Amministrazione entro 20 gg. successivi alla contestazione, non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento all'aggiudicatario.

Le penali non saranno applicate quando il ritardo è dovuto a cause di forza maggiore non imputabili all'aggiudicatario.

Art 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi di grave inadempimento del contraente.

Si considera grave inadempimento qualora:

- l'aggiudicatario effettui la consegna del rapporto attestante l'esito finale della verifica e validazione del progetto esecutivo con un ritardo superiore a **20** giorni rispetto al termine previsto all'art. 3;
- l'aggiudicatario effettui la consegna dei rapporti relativi alle attività di supporto al R.U.P. con un ritardo superiore a **20** giorni rispetto alle scadenze indicate dal RUP come all'art. 3;

- l'aggiudicatario non si conformi, entro il termine di **20** giorni, quando dalla verifica di regolare esecuzione si evidenzi una difformità della prestazione.

L'Amministrazione Comunale provvederà a contestare le inadempienze rilevate mediante notifica all'aggiudicatario con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
L'aggiudicatario avrà tempo 20 giorni dalla notifica per adempiere a quanto prescritto dall'Amministrazione comunale.
Nel caso in cui l'aggiudicatario non rispetti i termini di cui al precedente comma, l'Amministrazione Comunale provvederà:

a) a risolvere il contratto;
b) a rivalersi sui pagamenti dovuti all'aggiudicatario in relazione al contratto cui essi si riferiscono ovvero ad incamerare in tutto o in parte il deposito cauzionale definitivo, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni;

La risoluzione del contratto è disposta con atto del dirigente responsabile del contratto; l'atto deve essere notificato all'aggiudicatario mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
La risoluzione del contratto è disposta in ogni altro caso prevista dalla normativa di settore.

Art. 14 –CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto.
E' consentita la cessione dei crediti derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 162/2006.

Art. 15 – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE VERSO I PROPRI DIPENDENTI

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza rigorosa degli adempimenti previsti dal D.lgs.81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
L'aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'aggiudicatario è obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali.
In caso di violazione degli obblighi predetti, il dirigente responsabile del contratto potrà stabilire la sospensione del pagamento dei corrispettivi dovuti all'aggiudicatario, fino a quando non accerterà l'integrale adempimento degli obblighi predetti.
Per la sospensione dei pagamenti, l'aggiudicatario non potrà opporre eccezioni né avrà titolo per il risarcimento del danno.

ART. 16 – RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE E TUTELA CONTO AZIONI DI TERZI. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI.

L'aggiudicatario è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose dell'Amministrazione comunale o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell'Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.
L'aggiudicatario è tenuto alla massima riservatezza in merito ai documenti, agli atti, ai dati, alle notizie, alle informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso nell'esecuzione del presente contratto e si impegna ad utilizzarli esclusivamente per i fini dallo stesso previsti.
Si impegna, inoltre, ad effettuare il trattamento degli eventuali dati personali e sensibili nella piena e totale osservanza di quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs. 196/2003 e ss.mm.). Ferme restando le sanzioni previste dal citato Dlgs. 196/2003 e ss.mm., il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente capoverso può essere valutato dall'Amministrazione Comunale ai sensi del precedente art. 13.

Art. 17 – RECESSO

L'Amministrazione si riserva, in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto stipulato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
In caso di recesso dell'Amministrazione, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura

risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.
E' fatto divieto al contraente di recedere dal contratto.

Art. 18 – REVISIONE PREZZI

Qualora ne ricorrano i presupposti e ferme restando le nuove disposizioni in materia introdotte dal DL 112/2008, come convertito in legge 6/08/2008, n. 133, il corrispettivo spettante al soggetto aggiudicatario potrà essere sottoposto a revisione ed aggiornamento annuale, sulla base di una percentuale pari all'80% dell'aumento Istat dell'indice dei prezzi al consumo, ai sensi dell'art. 115 del DLgs 163/2006 e ssmm, a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale.

A pena di decadenza, la richiesta di revisione dei prezzi dovrà, comunque, essere presentata per iscritto alla stazione appaltante, da parte del soggetto aggiudicatario, entro il mese di Giugno di ciascun anno.

Art. 19 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto, ove il Comune di Firenze sia attore o convenuto resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 20 – ONERI TRIBUTARI E SPESE CONTRATTUALI

I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni del DPR 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al DPR 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al DPR 642/1972 per l'imposta di bollo.
L'IVA è a carico dell'amministrazione; l'imposta di bollo e di registro ed ogni altra spesa connessa al contratto sono a carico del contraente.

Art. 21 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto si fa riferimento al Dlgs 163/2006, alla L.R. 38/2007, nonché alle vigenti disposizioni in materia contrattuale del Comune di Firenze.